

*Danno da disconoscimento d'ufficio*

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 27 aprile 2016 (Pres. Canali, est. Stella)

**Falso riconoscimento – Successiva azione di impugnazione del disconoscimento – Obbligo di risarcire il danno in favore del figlio falsamente riconosciuto – Sussiste**

*E' condotta generativa di un danno risarcibile quella costituita dal falso riconoscimento di un figlio nato fuori da matrimonio e dal successivo ripensamento e quindi dalla decisione di promuovere azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, e ciò senza alcuna valida ragione e a distanza di diversi anni dal falso riconoscimento.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

**SENTENZA**

Con atto di citazione ritualmente notificato alle convenute, ... conveniva innanzi al Tribunale di Milano ... e ..., chiedendo al Tribunale: di accertare e dichiarare che . ..., già ..., non è figlia di .., accertando la non veridicità del riconoscimento avvenuto in data ...1997, e per l'effetto di ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di eseguire le necessarie annotazioni a margine dell'atto di nascita.

L'attore esponeva: di aver conosciuto nel .. 1995 ..., la quale aveva già una figlia, .., nata il ...1993; che in data ....1996 il ... e la ... si sposavano e che quindi, su pressante richiesta della moglie, l'attore riconosceva in data ... 1997 la figlia ... che assumeva il cognome ...; che con verbale del ...2005, omologato dal Tribunale di Milano, i coniugi ..-. si separavano consensualmente e che dalla data della separazione i rapporti tra l'attore e la figlia ... si caratterizzavano da un crescente imbarazzo, sino a divenire solo formali e a cessare del tutto nella primavera del 2008; che con sentenza n. .../2011 la Corte di Appello di Brescia delibava, agli effetti civili, la sentenza ecclesiastica ...2009 di nullità del matrimonio tra le parti.

Si costituiva in giudizio ..., aderendo alla domanda di accertamento della non veridicità del riconoscimento, ma opponendosi alla richiesta prova del DNA. La convenuta confermava di aver conosciuto il ... quando era già madre di ..., ma precisava che quest'ultimo aveva deciso di riconoscere la figlia della moglie solo allo scopo di ottenere il congedo dal servizio militare; precisava inoltre che, dopo la separazione consensuale delle parti, il ... si era interessato della figlia, solo per un paio d'anni, sporadicamente, e aveva ottenuto il consenso della moglie a non opporsi al procedimento avviato innanzi al Tribunale Ecclesiastico, assicurando verbalmente che mai avrebbe modificato lo *status* di ... Precisava che in realtà, dal 2008, l'odierno attore era completamente sparito dalla vita

della figlia sino ad avviare il giudizio di impugnazione del riconoscimento, dimenticando gli impegni precedentemente assunti.

Si costituiva altresì in giudizio, con comparsa depositata il ...2013, ..., non contestando di non essere figlia biologica del ... e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che ..., dichiarando il falso, l'aveva riconosciuta; chiedeva altresì al Tribunale: di sancire il diritto della convenuta di mantenere il cognome .. e il diritto al risarcimento di tutti i danni sofferti, con condanna dell'attore al loro ristoro; di accertare e dichiarare il diritto della convenuta, maggiorenne ma non autosufficiente, al mantenimento anche da parte dell'attore, dalla data della domanda sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza; di condannare il ... al pagamento del viaggio a .., quale spese extra-scolastica, il cui costo egli si era impegnato a sostenere.

La convenuta .. precisava: di essersi illusa per anni di essere sempre nei pensieri del padre e ciò anche dopo la separazione tra le parti; che il .., dopo la separazione, aveva continuato a frequentarla per qualche tempo, le aveva fatto alcuni regali (tra cui l'impegno a sostenere i costi di un viaggio a ..., impegno mai rispettato), le aveva dimostrato il suo affetto paterno; che dal 2008 il ... iniziava a disertare gli appuntamenti con la figlia, adducendo impegni improvvisi; che la ragazza, inizialmente, credeva che il padre fosse realmente impegnato per la sua carriera ed impossibilitato a trascorrere del tempo con lei, ma si rendeva poi conto della lontananza affettiva del padre; che ... proseguiva nel suo percorso di studi e trascorreva anche dei periodi all'estero, interagendo con giovani di tutto il mondo e venendo sempre identificata quale "..."; che, durante l'estate del 2012, ascoltando una conversazione telefonica tra la madre e il ..., apprendeva che il padre era intenzionato a disconoscerla, essendosi ormai prescritto il reato conseguente alle sue false dichiarazioni; che quindi ... apprendeva dalla madre che il ... aveva proceduto al suo riconoscimento al solo scopo di ottenere il congedo dal servizio militare. La convenuta precisava di richiedere il risarcimento del danno morale ed esistenziale patito, a fronte del falso riconoscimento e a fronte dell'improvvisa scoperta della discrasia tra situazione reale e situazione legale; chiedeva inoltre di essere risarcita per il danno patito a causa del comportamento dell'attore, il quale si era spogliato dei doveri genitoriali, privando improvvisamente la figlia dell'affetto e della presenza paterna.

Espletata ctu ematogenetica e assunte le prove venivano precisate le conclusioni.

In via preliminare, si osserva che il presente procedimento è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, onde all'azione promossa dal ... non si applicano i termini di decadenza di cui al nuovo testo dell'art. 263 c.c. La domanda di accertamento della non veridicità del riconoscimento è stata peraltro promossa anche dalla convenuta ... .., onde rimane assorbita ogni questione relativa all'ammissibilità dell'azione da parte dell'attore, in relazione alla piena consapevolezza che lo stesso aveva della non veridicità del riconoscimento.

Ciò posto, la domanda dell'attore, promossa anche dalla convenuta ... D..... e alla quale ha aderito anche la convenuta ..., è fondata e va accolta.

La ctu ematogenetica svolta nel corso dell'istruttoria (il cui contenuto qui si richiama integralmente) ha dato infatti piena conferma dell'incompatibilità genetica tra il profilo di ... V.... e quello di ... D..... e ha pertanto concluso per l'esclusione della paternità.

Prima di esaminare le domande riconvenzionali proposte da D..... ..., va rilevato che il solo attore ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi dal G.I. Le domande istruttorie del ..., ad avviso del Collegio, non possono essere accolte. I capitoli di prova per interrogatorio formale e testi risultano tutti inammissibili, in quanto documentali o da provarsi documentalmente (capp. 1, 19, 22), valutativi (cap. 3) generici e/o relativi a circostanze non rilevanti ai fini della decisione sulle domande riconvenzionali (i restanti). Le istanze ex art. 210 c.p.c. non possono poi trovare accoglimento, in quanto relative a documenti la cui acquisizione non è necessaria ai fini del decidere.

Ciò premesso, passando ad esaminare le domande riconvenzionali della convenuta, deve essere in primo luogo accolta la domanda di poter conservare il cognome ... ai sensi dell'art. 95 co 3 D.P.R. 396/2000, essendo indubbio che tale cognome sia divenuto ormai segno distintivo dell'identità personale della convenuta nell'ambito familiare e sociale: D..... ... ha ormai quasi 23 anni, quando aveva solo tre anni è stata riconosciuta dall'attore e da allora è sempre stata conosciuta come “...” e ha costruito la propria identità personale con tale cognome.

Si rileva peraltro che l'attore non si è opposto all'accoglimento di tale domanda, rimettendosi alla valutazione del Tribunale.

Quanto alle domande risarcitorie svolte dalla convenuta, va preliminarmente evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di parte attrice di nullità della domanda. La convenuta, nella comparsa di costituzione (pagg. 10-11), delimita e chiarisce infatti i termini della domanda, quali *petitum* e *causa petendi*, richiedendo il risarcimento dei danni morali ed esistenziali connessi alla condotta paterna (consistita nel falso riconoscimento, nel comportamento successivo di allontanamento dalla figlia e nell'improvvisa e immotivata decisione di spogliarsi dei doveri genitoriali). Non determina peraltro alcun profilo di nullità il fatto che la ... non abbia operato una precisa quantificazione del danno, rimettendo al Tribunale alla quantificazione nella “*misura di giustizia*” (ossia in misura equitativa), tenuto conto anche della natura dei danni dedotti (danno non patrimoniale).

Nel merito, la domanda risarcitoria, ad avviso del Tribunale, è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.

Fatto incontestato e pienamente ammesso dal ... è che questi, nel gennaio 1997, riconosceva falsamente la figlia della ..., D....., nella piena consapevolezza di non esserne il padre (l'attore aveva conosciuto la .. quando la figlia era già nata e aveva circa un anno e mezzo). Il falso riconoscimento integra il reato di cui all'art. 483 c.p., sussistendo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Nella fattispecie, la condotta del ... va peraltro valutata nella sua complessiva evoluzione. La condotta generativa di un danno risarcibile non è costituita infatti solo dal falso riconoscimento, ma anche, e soprattutto, dal successivo ripensamento e quindi dalla decisione di promuovere azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, e ciò senza alcuna valida ragione e a distanza di diversi anni dal falso riconoscimento.

Va premesso che l'art. 263 c.c. consente all'autore del riconoscimento di impugnare l'atto per difetto di veridicità, senza escludere la legittimazione in capo a chi era consapevole della falsa dichiarazione. La predetta norma, nella sua precedente formulazione, aveva tuttavia fatto sorgere dubbi di legittimità e coerenza con il sistema di valori della Costituzione, sia con riferimento alla possibile impugnazione del riconoscimento da parte di chi lo aveva effettuato in malafede (ossi nella consapevolezza della falsità dell'atto), sia con riferimento all'imprescrittibilità dell'azione (con conseguente disparità di trattamento del figlio naturale riconosciuto rispetto al figlio legittimo e permanente esposizione del primo alla possibilità di perdita del suo *status*). Proprio alla luce di tali rilievi, parte della giurisprudenza di merito (ved. Trib. Roma 19563/2012) aveva negato la possibilità di impugnare ex art. 263 c.c. il falso riconoscimento a chi lo aveva compiuto in malafede, interpretando tale impugnazione quale revoca implicita del riconoscimento (non consentita dall'art. 256 c.c.). La stessa legge 40/2004, all'art. 9, nega del resto a chi ricorre a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo il diritto di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità o di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, non concedendo quindi il diritto ad un ripensamento a chi sceglie di generare un figlio attraverso le predette tecniche e si assume pertanto consapevolmente gli obblighi connessi alla genitorialità con riguardo ad un figlio con cui non ha un legame biologico (e ciò alla luce del principio di responsabilità, principio che ha un valore particolarmente pregnante, quando riguarda il rapporto genitore-figlio).

Il nuovo testo dell'art. 263 c.c. si muove nella medesima direzione, essendo la norma volta a scardinare il primato della verità naturale: se, da un lato, essa non esclude la legittimazione in capo a chi aveva operato il riconoscimento pur consapevole della sua falsità (anzi il nuovo testo dell'art. 263 c.c. opera un distinguo tra chi prova "*di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento*" e chi non fornisce questa prova), introduce tuttavia serrati termini di decadenza per l'azione di impugnazione del riconoscimento - a tutela del diritto alla conservazione dello *status* - azione che resta imprescrittibile solo con riguardo al figlio (al quale solo è rimessa la scelta se far prevalere la verità biologica rispetto a quella giuridica).

L'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata e le novità apportate dalla legge 219 del 2012 confermano il principio che la verità naturale e biologica non debba in ogni caso prevalere rispetto alla tutela del diritto alla conservazione dello *status* e della propria identità personale e sociale, diritti della persona che hanno un ruolo centrale nell'ordinamento giuridico e ai quali deve essere assicurato il massimo livello di tutela. Non può pertanto porsi in dubbio - inquadrando i diritti

che vengono in rilievo nella fattispecie nel quadro del sistema di valori delineato dai principi costituzionali - che il diritto alla propria identità personale e sociale, ove leso da una condotta dolosa o colposa non giustificata dall'ordinamento, meriti un pieno risarcimento.

Tutto ciò premesso, tornando al caso concreto, si ritiene sussistano nella fattispecie tutti gli elementi propri della responsabilità aquiliana: il fatto ingiusto (*non jure*), il danno, il nesso di causa tra gli stessi, l'elemento soggettivo.

La complessiva condotta del ..., infatti, pur configurando l'azione ex art. 263 c.c. l'esercizio di un diritto, non può ritenersi giustificata da un apprezzabile interesse (*non jure*) o, quantomeno, l'interesse perseguito dall'attore recede, nell'ambito di una valutazione comparativa, rispetto al contrapposto interesse della figlia alla conservazione della propria identità personale e del proprio *status*. La condotta del ... determina quindi un danno ingiusto, risarcibile secondo i consolidati principi in tema di responsabilità aquiliana, in quanto lede degli interessi meritevoli di primaria tutela e di valore preminente rispetto all'interesse alla riaffermazione del principio di verità biologica.

Va rilevato che l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale del concetto di danno ingiusto, in linea con l'evoluzione della coscienza sociale, ha portato ad un sensibile ampliamento dei confini del danno risarcibile ed è oggi riconosciuto come anche una condotta posta in essere nell'esercizio di un diritto possa dare luogo ad un risarcimento, se *non jure*, ossia non giustificata (ved. giurisprudenza in tema di abuso del diritto e violazione del principio di solidarietà).

Ciò posto, nella fattispecie, il ... non ha chiarito negli atti difensivi quale sia l'interesse sottostante all'azione esercitata, limitandosi a sottolineare come il riconoscimento della convenuta fosse avvenuto "*su pressante richiesta*" della F.... e della famiglia di quest'ultima; come la figlia D....., dopo un primo periodo in cui era legata al padre da amore filiale, si sia poi allontanata sino a mantenere rapporti sporadici se non inesistenti, con conseguente "*imbarazzo*" e "*disagio crescente*" nel rapporto padre-figlia. Orbene l'interesse dell'attore a riaffermare la verità biologica, a fronte di un rapporto con la figlia ormai divenuto distaccato e solo formale, non può certo prevalere rispetto al contrapposto interesse della convenuta alla conservazione della sua identità personale e appartenenza familiare (interesse quest'ultimo da considerarsi preminente, alla luce dei valori costituzionali). La valutazione comparativa degli interessi delle parti deve peraltro compiersi avendo riguardo anche al principio di responsabilità. Alla luce di tale principio, non può essere assicurata maggior tutela al padre che, riconosciuto in malafede un figlio non suo, ritratti il suo atto per mero capriccio o valutazione di opportunità o per sopravvenute difficoltà nel rapporto genitoriale, rispetto alla posizione del figlio che, a causa del ripensamento paterno, vede sconvolta la propria identità e vede recisi legami familiari consolidatisi nel tempo.

Nella fattispecie, è emerso peraltro dalle stesse difese del ... come il rapporto padre-figlia si fosse diradato già dal 2005, anno della separazione tra l'attore e la F....., quando D..... aveva solo dodici anni.

Deve pertanto ritenersi presumibile che l'allentamento del rapporto sia conseguenza dell'atteggiamento paterno, volto a sottrarsi alle responsabilità genitoriali, più che frutto della volontà della figlia di allontanarsi dal padre (le stesse condizioni di separazione rimettevano del resto al ... la determinazione dei tempi di frequentazione della figlia).

Va infine rilevato che in diverse occasioni la giurisprudenza di merito ha riconosciuto, nell'ambito dei danni endofamiliari, la risarcibilità del danno arrecato dal genitore al figlio a seguito di falso riconoscimento, seguito da azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità; tale danno è stato qualificato come danno non patrimoniale connesso alla lesione della propria identità, alla necessità di reinserirsi nel contesto sociale con un nuovo cognome, alla sofferenza legata alla repentina scoperta di una nuova realtà circa le proprie origini, alla perdita di legami familiari consolidati, senza possibilità di crearne di nuovi.

Passando ad esaminare in concreto i danni allegati dalla convenuta, va rilevato che D..... ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale subito, qualificandolo come danno morale ed esistenziale. In particolare, la convenuta ha chiarito a pag. 10 della comparsa di costituzione di aver sofferto: il danno morale conseguente al fatto costituente reato (falso riconoscimento); il pregiudizio connesso alla scoperta di una discrasia tra situazione reale e situazione legale; il danno esistenziale connesso alla perdita della figura parentale e dell'affetto paterno, subita durante l'età evolutiva, quindi in un momento particolarmente delicato della crescita e della formazione della propria personalità.

Il Tribunale dovrà accertare i danni nei limiti delle allegazioni e delle domande di cui alla citata comparsa di costituzione (nessuna precisazione o modificazione della domanda è stata effettuata in sede di memoria ex art. 183 VI co n. 1). La richiesta da parte della ..., in sede di precisazione delle conclusioni, del ristoro di *“tutti i danni sofferti a seguito del falso riconoscimento .... nessuno escluso”* non può valere ad ampliare (tardivamente) l'oggetto del contendere a voci di danno non specificamente allegate nella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 VI co n. 1.

Orbene, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza di un danno non patrimoniale, riconducibile, in termini descrittivi, al danno morale (quale sofferenza interiore conseguente alla condotta del ... e al fatto costituente reato), al danno da lesione alla propria identità personale e al danno da perdita del rapporto parentale con l'attore.

Quanto alle conseguenze della condotta del ... sul piano interiore ed emotivo, deve ragionevolmente presumersi che la scoperta da parte di D..... della falsità del riconoscimento (fatto costituente reato) e il dover prendere atto della volontà paterna di ritrattare la propria scelta di paternità abbiano arrecato una sofferenza rilevante nella stessa, considerata la natura degli interessi lesi.

Dall'istruttoria orale è poi emerso che D..... scopriva in modo del tutto accidentale (e quindi più traumatico) che l'attore non era suo padre e che

egli intendeva promuovere un giudizio per far accertare la non veridicità del riconoscimento, ascoltando una conversazione telefonica tra i suoi genitori sull'argomento, mentre si trovava in macchina con la madre, essendo attivo il dispositivo *bluetooth* (ved. dichiarazioni della teste ..). Non risulta allegato, né provato dal ..., che la figlia fosse stata in qualche modo preparata dai genitori, o anche solo dal padre, e avvicinata con la dovuta gradualità alla realtà circa le sue origini.

Deve poi risarcirsi il danno connesso alla lesione dell'identità personale e alla perdita del rapporto parentale (nella specie, del rapporto padre-figlia, non avendo D..... .. allegato di aver intrattenuto significativi rapporti con il nucleo familiare paterno).

Sul punto deve rilevarsi che i rapporti padre-figlia (caratterizzati da reciproco affetto durante gli anni di convivenza coniugale tra il ... e la F.....) si erano gradualmente ma inesorabilmente diradati già dal 2005 (dopo la separazione dei genitori), sino ad interrompersi del tutto nel 2008. Dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni dei testi è infatti emerso che, mentre nel periodo immediatamente successivo alla separazione, il ... aveva mantenuto un legame affettuoso con la figlia, pur vedendola poco (ved. dichiarazioni dei testi F..... .. e .. .. sul cap. 28), successivamente diradava gli incontri, talvolta mancava agli appuntamenti con la ragazza o non rispondeva ai suoi messaggi e alle sue chiamate (ved. dichiarazioni dei testi .. e F..... ..).

Della qualità del rapporto padre-figlia deve tenersi conto nella quantificazione del danno predetto.

Deve invece escludersi un danno connesso alla lesione dell'identità personale nell'ambito delle relazioni sociali, posto che D..... .. ha visto riconosciuto il suo diritto alla conservazione del cognome paterno, quale segno distintivo della sua identità.

Allo stesso modo, deve escludersi la sussistenza di un danno non patrimoniale connesso a lesioni alla salute o a lesioni di tipo esistenziale (nell'accezione comunemente attribuita da dottrina e giurisprudenza a tale tipologia di lesioni, quali pregiudizi alle attività di realizzazione della persona). Nessuna allegazione o prova è stata infatti fornita dalla convenuta circa il fatto che la sofferenza interiore transeunte sia degenerata in una vera e propria patologia o in una condizione di malessere esistenziale, persistente e incidente sulla qualità della vita. Risulta, al contrario, dalle stesse allegazioni di parte convenuta che D..... .. è una giovane brillante, brava negli studi, con una vita sociale ricca e con amicizie e contatti con ragazzi di svariate parti del mondo.

Tutto ciò premesso, nel quantificare unitariamente il danno non patrimoniale subito dalla convenuta, va rilevato:

- che l'impugnazione del falso riconoscimento è avvenuta a distanza di 16 anni dalla data del riconoscimento stesso (è noto che il diritto all'identità personale, come tutti i diritti della personalità, si rafforza e consolida con il passare del tempo e pertanto maggiore è il lasso di tempo

tra falso riconoscimento e azione di impugnazione dello stesso, maggiore sarà la lesione del diritto);

- che al momento della predetta impugnazione i rapporti genitore-figlia risultavano già da tempo interrotti (dal 2008) e che D..... ... aveva presumibilmente già potuto metabolizzare e accettare la latitanza del padre rispetto ai doveri genitoriali, con conseguente indubbia minore incisività e gravità della lesione conseguente alla perdita del rapporto parentale;
- che la convenuta apprendeva la verità circa le sue origini e comunque l'intenzione del padre di impugnare il falso riconoscimento in maniera certamente improvvisa e traumatica;
- che cionondimeno la stessa convenuta ha formulato nel presente giudizio domanda di accertamento della nullità del riconoscimento per difetto di veridicità, dimostrando così di voler ella stessa troncato ogni rapporto giuridico con il ....

Ciò posto, la liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, deve effettuarsi in via equitativa, tenendo conto dei precedenti giurisprudenziali in materia e in generale dei precedenti in tema di danni endofamiliari (ved. Corte di Appello di Milano, sentenza n. 3408/13). Non potranno peraltro applicarsi semplicisticamente alla materia che ci occupa i parametri elaborati dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (come vorrebbe la difesa della convenuta), stante l'oggettiva diversità del danno conseguente al falso riconoscimento e successiva impugnazione dello stesso dal ben più grave danno conseguente alla morte del familiare (evento quest'ultimo irreversibile). I parametri di cui sopra potranno pertanto fornire soltanto degli elementi da porre a base della valutazione equitativa e da riadattare alla particolarità della fattispecie in oggetto.

Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, ritiene il Tribunale equo quantificare il danno subito da D..... ... nella somma complessiva di € 40.000,00, tenuto conto dell'età dei soggetti coinvolti, del lasso di tempo intercorso tra il falso riconoscimento e l'azione ex art. 263 c.c., del presumibile sconvolgimento patito dalla convenuta a causa della condotta paterna, del fatto che la relazione padre-figlia fosse comunque divenuta ormai meramente formale, stante il progressivo allontanamento del ... dalla figlia (e viceversa) e il raffreddarsi del rapporto affettivo.

Va rilevata l'infondatezza delle eccezioni dell'attore relative alla presunta "correatà" della F..... e della nonna di D..... ... (le quali avrebbero indotto il ... a riconoscere falsamente D.....) e circa la necessità di estensione della domanda risarcitoria anche alle stesse (o quantomeno alla F....., in quanto ella diede l'assenso al riconoscimento, pur pienamente consapevole della sua falsità). Non sussiste infatti, quanto all'azione risarcitoria, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i due genitori, ben potendo la persona danneggiata richiedere il ristoro dei danni a solo uno dei genitori.

Passando ad esaminare le restanti domande della convenuta D..... ..., va rilevata in primo luogo l'infondatezza della domanda volta ad ottenere dall'attore un contributo di mantenimento per il periodo decorrente dalla data della domanda alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza. Va premesso che la difesa della ... ha sottolineato negli scritti conclusionali che tale domanda avrebbe oggi "perso di attualità e di interesse", essendo la convenuta pervenuta al termine degli studi

universitari ed essendo ella “*proiettata a cogliere le opportunità che gli studi le offrono*”, lasciando intendere di voler rinunciare a tale domanda. La domanda è in ogni caso infondata, posto che la ... è stata, ed è ancora, integralmente mantenuta dalla madre, secondo i patti liberamente conclusi dai genitori in sede di separazione consensuale, madre che ha fatto fronte in passato e continua a far fronte a tutte le necessità della figlia. D..... non può pertanto sommare all'integrale mantenimento ricevuto dalla madre un ulteriore assegno di mantenimento versato dall'attore, assegno che comporterebbe un arricchimento ingiustificato della figlia.

Quanto alla domanda di pagamento del valore economico del viaggio a ..., che il ... avrebbe promesso alla figlia ... (quando D..... aveva solo tredici anni), anche tale domanda non è fondata e deve pertanto essere respinta. Va premesso che l'obbligazione di cui al biglietto d'auguri è del tutto generica ed indeterminata (non sono indicati in tale biglietto né la durata del viaggio promesso, né il periodo prescelto per la vacanza; non è precisato se oggetto del regalo è solo il volo aereo - come parrebbe dal disegno di un velivolo apposto sul foglio - o anche il soggiorno, né è specificato dove D..... avrebbe dovuto alloggiare), con conseguente nullità dell'atto per indeterminatezza dell'oggetto. Pur prescindendo da tale aspetto, il biglietto di auguri prodotto in atti deve essere qualificato quale donazione e tale atto deve ritenersi nullo. La nullità discende, in primo luogo, dal difetto di forma, se si considera la donazione non di modico valore. Qualora si qualifichi invece la donazione come donazione di modico valore, la nullità discende dall'assenza di tradizione: il ... non ha infatti consegnato alla figlia il biglietto aereo o un biglietto con data aperta o un voucher regalo o la documentazione relativa ad una prenotazione presso un'agenzia viaggi, ma un semplice foglio realizzato al computer con la generica indicazione della meta del viaggio e con la specificazione della necessità del “*permesso della mamma*” (permesso che la convenuta non ha provato di aver acquisito e che era indispensabile, stante la minore età della donataria). Manca pertanto la consegna del bene donato. In ogni caso, l'obbligazione assunta dal ... risulta indeterminata e non attuale, ma condizionata e proiettata nel futuro, dovendo essere più correttamente qualificata come impegno a donare, con conseguente altra ragione di nullità dell'atto.

Per i motivi esposti, la domanda della convenuta di condanna del ... al pagamento di una vacanza a ... o del relativo valore deve essere respinta.

Ai sensi dell'art. 49 lettera O del DPR 396/2000 la presente sentenza deve essere annotata nell'atto di nascita.

Quanto infine alle spese processuali, devono dichiararsi compensate le spese di lite tra l'attore e la convenuta ... posto che nessuna delle parti predette risulta soccombente (la convenuta ha infatti chiesto l'accoglimento della domanda principale dell'attore, domanda che è stata ritenuta fondata).

Devono invece dichiararsi compensate per 1/3 le spese di lite tra l'attore e la convenuta D....., stante la soccombenza reciproca, con prevalente soccombenza dell'attore (la convenuta ha visto accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ma ha visto respingere la domanda di un contributo per il suo mantenimento e la domanda di pagamento del valore monetario del viaggio a ..). La restante quota di spese sostenute dalla convenuta deve essere posta a carico dell'attore e

viene liquidata come da dispositivo, in favore del difensore della convenuta, dichiaratosi antistatario.

Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico dell'attore e delle convenute, per quota di 1/3 ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:

1. Dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità operato in data ...1997 da ... V... nei confronti di F.... D.... (oggi ... D....), riconoscimento iscritto nei registri di nascita al numero 1....; dichiara pertanto che D.... ... nata a Milano il ...1993 non è figlia di V... ..., nato a ... ..;
2. Dispone che la convenuta D.... ... possa mantenere il cognome ..., divenuto segno autonomo distintivo della sua identità personale;
3. In accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta D.... ..., condanna l'attore a rifondere alla convenuta il danno non patrimoniale subito, che liquida in complessivi € 40.000,00, in moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi, con cadenza annuale, sulla somma devalutata al febbraio 2013 e poi rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita;
4. Rigetta la domanda della convenuta D.... ... volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento in suo favore di un mantenimento economico;
5. Rigetta la domanda della convenuta D.... ... volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento del viaggio a ..;
6. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti ... V... e F.... X....;
7. Compensa per quota di 1/3 le spese processuali tra le parti ... V... e ... D....;
8. Condanna ... V... alla rifusione della restante quota di spese sostenute dalla convenuta ... D...., quota che liquida in complessivi € 4.000,00, somma da liquidarsi in favore del difensore della convenuta avv. ... .., dichiaratosi antistatario;
9. Pone definitivamente a carico della parte attrice e delle parti convenute F.... X.... e ... D...., per quota di 1/3 ciascuna, le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
10. Manda il Cancelliere di comunicare copia del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di .. ove l'atto di nascita è stato formato (...), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

Così deciso in Milano, il 27.4.2016

Il Giudice est. Il Presidente